

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

DELIBERAZIONE N. 3 / 2015

Oggetto: parziale differimento al 1° luglio 2013 dell'adeguamento dell'ammontare delle tasse portuali disposto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107.

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 20 gennaio 2011, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

VISTO l'art. 1, comma 982, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha attribuito alle autorità portuali il gettito della tassa erariale, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 28.2.1974 convertito con modificazioni dalla legge 16.4.1974 n. 117 e successive modificazioni ed il gettito della tassa di ancoraggio, di cui al capo I del titolo I della legge 9.2.1963 n. 82 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 985 della legge 27.12.2006, n. 296, che conferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III della legge 9.2.1963 n. 82 e successive modificazioni e all'art. 1 della legge 5.5.1976 n. 355 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 989 della stessa legge 27.12.2006, n. 296, che ha previsto il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, autorizzando il governo ad adottare un regolamento per la semplificazione ed accorpamento delle tasse e delle relative procedure di riscossione, e per l'adeguamento graduale delle tasse e dei diritti sulla base del tasso di inflazione;

VISTO il D.P.R. 28.5.2009, n. 107 di adozione del "Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", con il quale:

- a) la tassa e la sovrattassa di ancoraggio sono state accorpate in un'unica tassa denominata tassa di ancoraggio, e la tassa erariale e quella sulle merci sbarcate ed imbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato tassa portuale;
- b) è stato previsto l'adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi sulla base del tasso di inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, assumendo il 75 per cento del tasso di inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010 e del restante 34 per cento nell'anno 2011, mentre per gli anni successivi al

2011 l'adeguamento viene stabilito annualmente, in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale di inflazione;

c) viene fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988, ed al decreto del Ministro della Marina Mercantile 5.9.1989 n. 339, modificato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 1.4.1996 n. 372, ma si stabilisce al contempo all'art. 4, comma 3, che - al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalità dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni alla concorrenza - l'adeguamento della misura delle tasse e dei diritti marittimi avverrà sulla base del 100 per cento del tasso di inflazione ufficialmente rilevato;

VISTO il decreto 24.12.2012 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato disposto l'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107;

CONSIDERATO che:

- per effetto del differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi al 1° gennaio 2012 - disposto dall' art. 5, comma 7- *undecies* del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 - il decreto ministeriale 24.12.2012 ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011, per il quale il tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT è pari al 59,3%;
- che secondo il principio di gradualità triennale previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 28.5.2009, n. 107, l'applicazione dell'adeguamento doveva essere ripartita nel triennio 2012, 2013 e 2014 nelle rispettive misure del 33% per il primo anno, del 33% per il secondo anno e del 34% per il terzo anno;

PRESO ATTO che il decreto interministeriale 24.12.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 gennaio 2013, è entrato in vigore soltanto in data 6 gennaio 2013, determinando l'immediata applicazione a partire da tale data delle misure delle tasse e dei diritti marittimi previste per l'anno 2013, comprensive in tale modo del doppio incremento percentuale previsto rispettivamente per l'anno 2012 e per l'anno 2013;

VISTA la nota in data 7 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti prot. n. DIV3 - M_IT-PORTI/238, di trasmissione del decreto interministeriale 24.12.2012 e di precisazione delle modalità applicative delle nuove misure delle tasse portuali in esso previste;

PRESO ATTO inoltre che il decreto interministeriale 24.12.2012 nel confermare - in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 107/2009 - il diverso meccanismo di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi valido per i punti franchi del porto di Trieste, rapportato al 100% dell'inflazione accertata dall'ISTAT per il periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 2011, ha ulteriormente stabilito che anche l'adeguamento per gli anni successivi al

2014 verrà definito in ragione del 100% del tasso di inflazione annualmente accertato dall'ISTAT, fino al raggiungimento delle aliquote vigenti negli altri porti;

PRESO ATTO delle posizioni assunte dal Comitato di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali di Trieste con separate note in data 10 gennaio 2013 e 30 gennaio 2013, nonché con nota in data 31 gennaio 2013 dalla Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT), con le quali si manifesta profonda preoccupazione per la rilevante incidenza sul costo complessivo delle attività dello scalo dell'incremento degli oneri tributari conseguente all'applicazione del decreto interministeriale sopra richiamato, con conseguente peggioramento del rapporto concorrenziale con i vicini porti esteri e possibile pregiudizio dei programmi di sviluppo e di incremento dei traffici dei prodotti petroliferi destinati all'area centro-europea;

CONSIDERATO in particolare che la società SIOT con la nota sopra indicata si è impegnata, a fronte di un provvedimento dell'Autorità Portuale teso a mitigare almeno temporaneamente gli effetti dell'incremento delle tasse portuali, a garantire il mantenimento dei piani di sviluppo dei traffici concernenti i prodotti petroliferi destinati ad Austria, Baviera e Cechia;

VISTO l'art. 5 comma *7-duodecies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede che, in via sperimentale per gli anni 2010, 2011 alle autorità portuali, nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, è consentito nel rispetto dell'equilibrio di bilancio stabilire variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio, della misura delle tasse di ancoraggio e portuali così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 107/2009, nonché in diminuzione, fino all'azzeramento delle singole tasse medesime, e che detto termine è stato successivamente prorogato anche all'anno 2012 e da ultimo, dall'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 5 comma *7-terdecies* del medesimo decreto-legge che prescrive che a copertura delle eventuali minori entrate, ciascuna autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero vi dà copertura con un corrispondente aumento delle entrate;

CONSIDERATO che ai fini dei vincoli previsti dal citato art. 5 comma *7-terdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, vada considerato il traffico marittimo agevolato dagli effetti di un provvedimento dell'Autorità Portuale con il quale si disponga il differimento, al 1° luglio 2013, dell'applicazione di una quota parte degli incrementi delle tasse portuali e dei diritti marittimi di cui al decreto interministeriale 24 dicembre 2012, garantendo al porto di Trieste non solo il mantenimento dei livelli di traffico già acquisiti e conseguentemente all'Autorità Portuale il corrispondente gettito delle tasse portuali, ma anche la conferma dei programmi di sviluppo ed incremento dei traffici, in particolar modo di quello dei prodotti petroliferi destinati ad Austria, Baviera e Cechia, con un incremento stimato di 5 milioni di tonnellate di prodotto, ed un conseguente aumento di entrata per tasse portuali di circa 550 mila euro rispetto al bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

TENUTO CONTO che il minore gettito per tasse portuali conseguente al differimento alla data del 1° luglio 2013 dell'applicazione dell'incremento del 33% previsto dal 1° gennaio 2013, di cui alla Tabella B ed alla Tabella C allegate al decreto interministeriale 24 dicembre 2012, viene stimato in 550 mila euro, a parità di traffico rispetto al 2012;

SENTITA la relazione del Presidente dell'Autorità Portuale,

d e l i b e r a

di dare mandato al Presidente dell'Autorità Portuale di disporre, mediante decreto e per le motivazioni esposte in premessa, il differimento alla data del 1° luglio 2013 dell'applicazione dell'incremento del 33%, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013, della tassa portuale di cui all'articolo unico, comma 1, del decreto interministeriale 24 dicembre 2012, ed allegata Tabella B per il traffico nel porto doganale e per quello di cabotaggio/intracomunitario, e della tassa erariale e della tassa portuale per i punti franchi del porto di Trieste, di cui all'articolo unico, comma 2, del decreto interministeriale 24 dicembre 2012, ed allegata Tabella C..

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, **E** 1 FEB. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dot.ssa Marina Monasta